IESVS

2

[illegible]

Tavola di q.to contiene il p.te Statuto

3
Che li Priori, alli quali toccherà di chiamare gli huomini à rifare il sacco, sieno obligati à eleggere due huomini per uno, li quali non li sieno congiunti per sangue. Rubrica prima. foglio. 8.

Ordine, che deggiano tenere detti huomini nel rifare il sacco predetto. Rubrica. ij.a foglio. 9.

Che li detti elettori sieno tenuti insaccolare dieci huomini, i quali habbiano dà esser sindici di detto luogo, et havere cura delle cose publice di detto castello. Rubrica iij.a fol. 10.

Che li elettori sudetti insaccolano, et imbossolano diece huomini, i quali habbiano dà esser sindicatori de' Priori, e, rivederli i conti in fine dell'loro uffitio, de' quali si ne deggiano cavar due l'anno. q.n si cavaranno gli altri uffitij Rub. iiij. fol. 11.

Ordine, e, salario, che devano havere, e, tenere gli terminatori, e, stimatori del commune. Rub. v. fol. 12.

Ordine, e, salario dà tenersi, et havers per il thesoriere di detta communità. Rubrica. vj. fol. 13.

Salario, et ordine, che deggiano tenere, et havere i Priori Rubrica. vij. fol. 14.

Che niuno ardischi ingiuriare i Priori ne in fatti, ne in parole Rubrica viij.a fol. 14.

Che li Priori nella cena non possano spendere più d'una mina di grano, un barile di vino, e, lire seddeci di denari Rubrica viiij.a fol. 15.

Che li Priori del mese d'Agosto nella festa di Santa Maria facciano un cero Rubrica. x.a fol. 15.

Salario, et ordine del Coltore del fuoco. Rubrica xi.ª fol. 16.
Chè quelli, che non sono allibrati in detta Communità non possano tenere cosa niuna di detta Communità Rub. xij. fol. 17.
Chè le Mesure, il Macello, et Molino, et altri beni censuali di detta Communità non s'affittano à niuno, che non dia prima idonea securtà, et che non sia huomo di Communità Rub. xiij. fol. 17.
Chè li Macellari di Corciano deggiano far le carni buone, e, venderle per il medesimo prezzo, chè si venderanno in Perugia. Rubrica xiij. fol. 17.
Chè li Minori, e figliuoli di famiglia nõ possano hauer offitio niuno dlla cõmunità, ne comprar, ne pigliar à cottimo cosa niuna di quella, se non darà securtà Rubrica xv.ª fol. 18.
Che niuno Allibrato possa havere più d'uno horto, e d'una parte per fuoco Rubrica xvj. fol. 18.
Chè quelli c'hanno, et haueranno beni censuali di detta Communità, e, chè non pagaranno il censo di essi in fra tre anni, li perdano. Rubrica xvij.ª fol. —— 19.
Quelli, che possedano beni censuali di detta cõmunità non li possano vendere, se non alli Allibrati Rubrica xvij. fol. 19.
Chè quelli, che possedano beni censuali di detta cõmunità morendo senza figliuoli maschi legitimi, et naturali rimangano à detta cõmunità. Rubrica xviiij. fol. 19.
Chè niuno vadi nelle selue dlla cõmunità à fare legne, ne à mozzare, ne à cauar arbori, ne dar danno manuale Rubrica xx.ª fol. 20.
Che neuno dia danno nelli Arzetti cõ le bestie. Rub. xxi. fol. 20.
Chè non si vada à uccellare, ne spatollar nelle selue. Rub. xxij. fol. 20.

Che non si cuocino, senon due tese per fuoco, una da la mattina,
e, l'altra dalla sera, e, che non si dia il nome à niuno in=
nanzi la publicatione di esse Rubrica xxiij. fol. 21.
Che niuno cuoca calcina, nelli calcinari della Communità,
senon con le legne di essa, ò, vero c'habbia licentia dalli
Priori Rubrica xxiiij. fol. 21.
Che niuno ramorti calcina appresso le fonti, et pozzi per
piedi venticinque, ne meno vi butti alcuna, ò altra alcuna
sorte di bruttezze Rubrica xxv. fol. 22.
Che niuno con l'acqua delle cisterne, et pozzi, che sono den=
tro in detto Castello ramorti calcina, [illegible]
piccioli, ne vi butti bruttezza alcuna Rubrica xxvj. fol. 2[illegible]
Che niuno butti [illegible] di lino, ne di legumi, ne
macieri alcuna sorte di cannape, ne di lino dentro a detto
Castello Rubrica xxvij. fol. 23.
Che gli habitanti in detto Castello sieno obligati il sabbato à sera de la prima
Domenica del mese spazzare dinanzi all'oro uscio Rub. xxviij. fol. 2[illegible]
Che l'oriolo sia bene temperato Rubrica xxviiij. fol.
Che li Podestà mettano la metà della pena delle accuse de
danni, che si daranno nel territorio di Corciano, et che
non le possano cassar senza presentia di uno de' Priori, ò, la
presentia del Thesoriere Rubrica xxx fol. 24.
Che li detti Podestà sieno sindicati Rubrica xxxi fol. 2[illegible]
Che gli huomini, et allibrati di detto Castello sieno tenuti, et
obligati, quando more niuna persona in detto Castello, ò, suo
contado andar un'huomo per fuoco à compagnare il morto
Rubrica xxxij fol.

Licentia celebrandi Nundinas, seu ut d.[e] Le Fiere. a 20

Concordia coll. gabellieri p. fare le Fiere, e Mercati a 20

In Nomine Domini Nostri, eiusque gloriosissimae Genitricis semper
Virginis Mariae, Amen. Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Sexage-
simo, Indictione tertia, Pio quarto Pontifice Maximo divina provi-
dentia regnante, et gubernante. Die vero quarta et vigesima Men-
sis Novembris. Actum in Ecclesia Sanctae Mariae Oppidi Curtiani fines
cuius ab uno Forum eiusdem oppidi, ab altero Domus Dominici Sanctis
ab eodem oppido, et ab aliis omnibus viae publicae: Praesentibus Dño
Scipione Frangnoni a Spoleto modo eiusdem Ecclesiae Ca-
pellano, et Francisco Rosati Francisci de Perusia Portae Sanctae
Susannae testibus ad infra scripta vocatis, habitis, et rogatis
[illegible]

Consilio generali Magnificorum Dominorum Priorum, Syndici, et Caeterorum
Hominum Infrascriptorum Oppidi Curtiani Agri, et Diocesis Perusiae, ex ordine
et mandato ipsorum Priorum ad sonum Campanae et per vocem [illegible]
more solito in praedicto loco ad gerenda publica eiusdem oppidi. Et praesen-
tium infra scripta pertractandum, convocato et congregato. In quo quidem
consilio intervenerunt Priores, Syndicus, et alii homines dicti oppidi
inferius descripti existentes ultra duas partes ex tribus partibus ho-
minum dicti oppidi et vere repraesentantes universam ac totam Communita-
tem dicti oppidi.

Herculanus Iacobini Pauli,
Antonius Bernardini Cossae,
Franciscus Nutoli Berthelli,
Ioannes [illegible] Mathei et
Herculanus Iordani Peripauli
} Nunc eiusdem oppidi Priores, et

[illegible]
[illegible]

7

Christophorus Ioannis Dubei,
Salvator Matthei Baronis
Petrus Ioannis Semonacdae,
Simon Andree Biacquini,
Bernardinus Cencij Luce,
Mariochus Sebastiani Mariochi,
Angelus Matthaei Donatij,
Hieronymus Ioannellae Simonis,
Christophorus Pauli Urbani,
Ubaldus Petri Paulini.
Petrus Simonis Baldi.
Christophorus Pauli Marini,
Christophorus Alexandri Baldi.
Nicolaus Baldi Ioacchini,
Dominicus Petri Marini
Petrus Pauli Marini
Blasius Eusebij Pauli
Mariochus Urbani Iochi,
Franciscus Iacobi Rangani,
Evangelista Bielli Ambrosij,
Ioannesmaria Florentij Cotis,
Ludovicus Brozzi Rainerij,
Iulius Baptiste Evangeliste,
Bernardinus Simonis Berni,
Iacobus Sebastiani Iacobi,
Iacobus Simonis Rangani,
Angelus Hieronymi Andree,

Cencius Sebastiani Mariani,
Manochus Dominici Bernardini,
Petrus Bartholij Iacobi,
Gregorius Baldi Signorelli,
Blasius Bernardini Francisci,
Damianus Gregorij Scattie,
Hieronymus Antonij Cencij,
Silvester Dominici Mariani,
Sanctes Mariochi Sanchi,
Thomas Gassani Thome,
Nicolaus Iacobi Muscatelli,
Petrus Simonis Baptiste,
Biellus Iacobi Muscatelli.
Cencius Crispolyti Rainerij,
Bartholomaeus Massoli Perdice,
Valentinus Angeli Bernardini,
Sabbatinus Hieronymi Baldi,
Ubaldus Martini Rainerij,
Antonius Cesaris Sebastiani,
Nellus Biacquini Francisci,
Nicolaus Baptiste Matthei,
Troilus Ioannis Simini
Peregrinus Pauli Marini
Franciscus Bernardini Parantelli,
Antonius Cencij Luce,
Iacobus Ambrosij Baldi,
Baptista Dominici Urbani.

Mardus Demi Mardi, Raynerius Crispolti Brainerij,
Bernardinus Francisci Nicolai, Herculanus Ioannis Arcalis,
Mattheus Antonij Matteçi Gentilis Antonij Herculani,
Georgius Dominici Ammatelli Paulus Francisci Menchelle, et
Paulus Eusebij Peronis, Pirrhus ser Hadriani Domitiani

Priores, Syndicus, et alij homines predicti sic : ut prefertur: convocati, et congregati, ac totam eiusdem oppidi Universitatem representantes circa ea, que dicte Communitatis, et singulorum hominum eiusdem decus, ornamentum, et commodum, pacificumque, et quietum statum, ac bene vivendi normam concernere dignoscuntur : ut asseruit: sataque cupientes, et attente prospicientes, quod Communitas ipsa leges suas municipales, et statuta, que in preteritum, ac olim habere, et uti consuevit, ob perniciosa bella, et civiles discordias, quibus defatigata fuit, superioribus Annis perdidit, et propter illorum amissionem quam plurima, tum publice, tum etiam private passa fuit, et in dies magis pati posset incommoda, et detrimenta. Et propterea de cetero ab illis precavere, et publice, atque private indemnitati, et commoditati opportune consulere volentes, quum Rempublicam sine municipalibus legibus bene [illegible] gubernari posse impossibile quodammodo videatur, habitis inter eos semel ac saepius [illegible] non quam plurimis [illegible] et [illegible] et precipuum habito ac [illegible] et [illegible] integerrimo excellentissimo Doctore Domino Philippo de [illegible] Canonico Perusino, et illius oppidi, et hominum Patrono, atque Advocato dignissimo super huiusmodi negotiis habitis [illegible] colloquiis, et consiliis, et re ipsa mature discussa, et tandem hodie factis : ut moris est: per Priores praedictos praepositis, redditisque ab aliis consiliis, et nullo alio ipsos omnes [illegible]

per omnes fabas albas affirmatiuas in pixidem redditas, nulla nigra nega=
tiua in contrarium reperta, obtento partito more solito, seruatisque seruan=
dis et omnibus eorum arbitriis, potestatibus, et authoritatibus, et omnibus
melioribus modo, uia, iure, causa, et forma, quibus meliùs, utilius, ua li=
diùs efficaciusque potuerunt, ac debuerunt, et eis licuit, ac licet unani=
miter, et concorditer pro bono pacis, et concordiae dictę communitatis, et sin=
gularum personarum eiusdem, erectis manibus ad coelum, et aeterno imploe=
rato auxilio, ac praesidio. Necnon saluo, et reseruato beneplacito atque
confirmatione Ill.^mi et R.^mi Domini, Domini IVLII FERETRII
Sancti Petri ad Vincula Sanctae Romanę Ecclesiae Diaconi Cardinalis
Urbinatis Perusię, Umbrięque Legati meritissimi, uel Reuerendissimi,
et Illustrissimi Domini HIERONYMI MANELLI Episcopi CIVITATIS
LUCERINE illius uicelegati, decreuerunt, ac obtinuerunt edendas, et
condendas fore, prout ex tunc ediderunt, et condiderunt infrà scriptas
leges municipales, statuta, et ordinamenta, quę, et quas ab ipsis, et
caeteris hominibus tam orriundis, quàm incolis eiusdem oppidi, ac illius
territorij, et districtus, pręsentibus, atque pro tempore futuris perpetuo,
et inuiolabiliter sub poenis in eis respectiue contentis in omnibus, et
quoad omnia obseruari, et eis subesse uoluerunt, et mandauerunt &c.

Chè li Priori, alli ~~quali~~ toccherà di chiamare gli huomini à rifare
il sacco, sieno obligati à eleggere due huomini per uno, i quali non li
sieno congiunti per sangue. Rubrica prima.

Hauendo l'Uniuersità, et huomini, et Allibrati del Castello di Corcia=
no alli tempi, et anni passati, per le guerre, et discordie, che sono state,
perso gli statuti, ordini, et constitutioni di detta Communità. Et consenso

hoggi per isperienza, che uiuendo detta pouera Communità senza essi in
breue tempo le sue cose, et beni uerrebbeno meno, et s'annullarebbano à fatto.
Però acciò ella, et le cose pertinenti à essa liberamente, utilmente, con
ordine, et senza passione niuna sieno gouernate, trattate, et conseruate.
Et la cupidità delli occupatori de' beni di essa, et l'audacia de' Perucusi
in tutto sieno buttate à terra. Chiamato, et inuocato il santissimo nome
del Saluatore nostro Giesù Christo, et della sua gloriosa Madre Vergine Maria,
et di Santo Herculano, et san Costanzo Martiri, Protettori, et Defensori della
Magnifica et inclita Città di Perugia, et di tutto il suo contado ordinarono,
statuirono, et riformarono perpetuamente, et inuiolabilmente da osseruarsi
per li huomini, et allibrati di detta Communità. Che li cinque Priori, alli
quali toccharà, et apparterrà di chiamare, et eleggere gli huomini à rifare
il sacco delli Offitij di detta Communità sieno tenuti et obligati, quando
sarà bisogno di rifare il sacco, et bossolo delli Offitij di detto luogo, chiamar,
et eleggere due huomini per terzo, cioè due per il Castel Vecchio, due
per la Fratta, due per la Schiaccerola, doi per il Leone, et due altri
per il Borgo, et così in tutto diece huomini, i quali sieno persone ma=
ture, saggie, pratiche, et esperte nelle facende, et negotij di detta Commu=
nità, et amoreuoli uerso la loro Patria, et bene conscientiati, et timorati
di Iddio Con questo ordine, et conditione Però che li detti Priori
non possano, ne deggiano in alcun modo etc., per qual si uoglia causa chia=
mare, ne eleggere i loro consorti per sorte à rifare detto sacco. Et chia=
mandoli, et eleggendoli cadano, et ciascuno di loro cada in pena di Vre
trenta di danari per ciascuno, et per ciascuna uolta à chi contrafarà,
D'applicarsi per un terzo alla Reuerenda Camera Apostolica, per l'altro
alla detta Communità, et per l'altro terzo all'essecutore, che ne farà
essecutione. Et oltra di questo tale elettione non uaglia, ne tenga

in alcun modo, ma sia ipso iure nulla, et in vece di tale eletto si deggia subito per li huomini di detta Communità eleggere e nominare un altro ovvero da capo. Placet

Ordine, che deggiano tenere i detti Huomini in ritrarre detto sacco. Rubrica seconda.

Item, che li detti dieci Huomini, li quali saranno chiamati, & eletti, e deputati per li tempi à venire il sacco delli Offitij di detta Communità, siano tenuti con gli altri insieme per cinque anni, et insaccolare et imbossolare cinquanta huomini, li quali siano huomini da bene, buon conscientiati, e timorati di Dio, pratichi, esperti, et atti, e sufficienti ad amministrare e governare le faccende, e negotij della sua patria, e di quella amatori, et amorevoli, e desiderosi del suo bene, li quali habbiano ad essere Priori di quella, de quali si ne debbiano cavare dieci l'anno, cioè cinque la vigilia di San Tomaso per il primo semestre, e cinque altri à fine del Mese di Giugno come è sempre stato, et è costume antiquo di detto luogo. Con ordine però che detti dieci huomini, li quali ripongono il sacco, sia lecito, e possano, e deggiano nell'offitio del Priorato, e non delli altri uffitij di detta Communità, insaccolare et imbossolare se stessi. E questo si fa acciò ogni huomo habbi ad aspirare facilmente e presto alla sua Patria, e li offitij di quella s'habbiano à distribuire giustamente, e ugualmente, e senza passione nessuna. E facendo altrimenti cadano, e ciascuno di loro cada in pena di lire cinquanta di denari per ciascuno che contrafarà, e per ciascuna volta, d'applicarsi per un terzo alla sudetta Reverenda Camera Apostolica [illegible]

Communità, e per l'altro all'esecutore, il quale ne farà esecutione. Et oltra di questo tale elettione non vaglia, ne tenga in alcun modo: ma sia ipso iure nulla. Et li Priori, che saranno per li tempi sieno tenuti, et obligati sotto pena della privatione del loro Priorato, et altri uffitij, e cose, e beni, i haveßero, ò posedeßero di detta loro Communità, e di lire ottanta di danari per uno d'applicarsi come di sopra, in tal caso, et in luogo di tale imbossolato, et insaccolato porui, e metterui un altro huomo di bene, secondo li parrà, che ricerchi la dignità dell'uffitio. Placet.

Chè li detti elettori sieno tenuti insaccolar diece huomini, i quali habbiano dà eßer sendici di detto luogo, et havere cura delle cose publice di detto Castello Rubrica iij.ª

Item, chè li sudetti elettori sieno tenuti, et obligati, quando si fanno detto sacco insaccolare, et imbossolare diece huomini, de quali se ne deggiano due l'anno, cioè un per Priorato, quando si cavarono gli altri uffitij di detto Castello, i quali sieno tenuti, et obligati rapportare alla Corte di Perugia tutti gli homicidij, delitti, et altre risse e quistioni, che si faranno in detto Castello, e suo territorio, i quali l'eterno Iddio, e la sua gloriosa Madre Vergine Maria li cessi. Item ordinarono anco, e statuirono perpetuamente, et inviolabilmente dà osservarsi, che colui, il quale sarà publicato all'uffitio del sindico sia tenuto, et obligato, oltra detto uffitio havere cura delli mura castellani, e condotti delle cisterne di detto luogo, et anco delli pozzi, e fonti, che sono fuora e dentro di detto Castello, et andare una volta il mese rivedendo delli mura, condotti, cisterne, e pozzi, e fonti, e trovandoli haver bisogno

[illegible], et parere sicuro d'[illegible] ne deggia subi-
to dare notitia alli suoi, che saranno pro tempore. Volse-
ro anco, et ordinarono, acciò le strade, e vie publiche nel
territorio di detto Castello si mantenghino acconcie, e non
sieno occupate ne guaste da nessuno, che sia tenuto, et obligato
havere particolare cura delle strade publiche del territorio di detto
Castello, e trovandole guaste, et occupate sia tenuto, et possa
comandare subito à coloro, che l'havranno guaste, et occupate, e
che gli parrà giusto, e ragionevole, che le racconciano, rimetter,
e rassettare, che le rassettino, e rimettino come erano prima.
Et quando in ciò non sarà obedito, ne deggia subito darne signi-
[illegible] notitia alli Magnifici Signori Maestri di Strada di [illegible]-
[illegible], Alli quali giurisditione, potestà et autorità de quali in
niun modo intendono, ne vogliano sia fatto preiuditio alcuno per
le presenti capitoli e statuto. Et acciò coloro, che per li
tempi saranno eletti, e deputati à questo offitio del sin-
dicato habbiano in ciò ad esser più diligenti, accurati, e solleciti
ordinarono, e statuirono, che la Communità in fine del loro
semestre et offitio sia tenuta, et obligata darli lire otto
de danari per premio delle sue fatiche. Et li [illegible], che sa-
ranno per li tempi siene tenuti, et obligati subito farli
bolletta diretta al [illegible] di detta Communità per dette
sue salarii. Con questo però, che siene tenuti et obligati in
detto offitio esser diligenti, accurati, e solleciti, et essercitarlo
bene, et come in questo si contiene, altrimente non deggiano
havere salario veruno. Et caso che non volessero bene
[illegible] della [illegible] [illegible]

d'ogni altro uffitio, c'hauessero nel sacco, il quale i Priori possano darlo à colui, il quale vorrà fare, et esercitare detto Uffitio. E, caso che per causa legitima, urgente, e necessaria fosse absente dal territorio di Perugia, ò vero impedito dà graue malattia di modo, chè non potesse esercitar, e fare detto Uffitio. All'hora li Priori sieno tenuti, et obligati in luogo suo, con il medesimo salario deputare, et elegger un altro, che sia idoneo, e sufficiente à questo Uffitio secondo li parrà più ispediente. E di più coloro, che saranno publicati à questo Uffitio, e che non lo vorranno esercitar caschino in pena di lire otto di danari, et altre pene, che spettassero alli Ill.mi, e R.mi Sig.ri Superiori. D'applicarsi detta pena per un terzo alla sudetta R.da Camera Apostolica, per l'altro alla detta Communità, e per l'altro all'esecutore, che ne farà essecutione. — à comune Placet

Chè li elettori sudetti insaccolano, et imbossolano diece Huomini, i quali habbiano dà essere sendicatori de' Priori, e, riuederli i conti in fine dell loro Uffitio, De' quali si ne deggiano cauare due l'Anno, quando si cauaranno gli altri Uffitij

Rubrica .iiij.a

Item Perche si è visto, et hoggi si uede per isperienza, che le cose, e beni di detta Communità sono mal gouernate curate trattate, e maneggiate dà coloro che le maneggiano, et amministrano e delle intrate di detta Communità, si ne uede, ò poco, ò niente, il che torna in grandissimo danno della Pouera Communità. Però acciò per l'auuenire s'habbiano dà uedere l'intrate, et uscite di essa, e, le sue cose e beni habbiano à crescere, et andare di bene in meglio. Ordinarano, e statuirano inuiolabilmente, e perpetuamente dà osseruarsi dalli Huomini

~~[illegible]~~ di detta Communità. Che quando li prefatti Huomini et eletti
ripararanno i luoghi [illegible] de' sopradetti [illegible] tre c.
detti capitoli siano tenuti et obligati insacculare et imbossolare
insieme con li altri Ufficiali dieci Huomini, i quali sieno huomini
da bene pratichi et esperti nelle faccende, et negotij della loro
Patria et zelatori et amatori di essa, e di buona conscientia, [illegible]
[illegible] de' quali se ne debbino cavare del mese di Gennaro,
quando si cavaranno e publicaranno gli altri Uffitij, due l'anno, i quali
sieno tenuti et obligati sopra il carico dell'anima loro insieme col Po-
destà o d'un altro huomo da bene da eleggersi a beneplacito de' detti
due Sindicatori, sindicare li Priori, che saranno per li tempi et fine
del loro Uffitio, et a quelli rivedere i conti dell'amministratione del
loro Uffitio diligentemente, fedelmente, et minutamente, fra dieci gior-
ni da cominciarsi et da finirsi dal dì del fine de l'Uffitio de' detti
Priori. Et finito, che haranno e visto detti conti, subito farne
piena e vera relatione alli Priori nuovi con [illegible] del Podestà
o d'altra publica persona. Et accio intorno a questo detti due
Huomini et Sindicatori habbiano a essere diligenti, solleciti, et
accurati e fideli per la loro Patria, statuirono e determinarono,
Chè quando haveranno riveduto e visto detti detti conti dalli sudetti
Priori e di ciò fattone relatione alli Priori nuovi con [illegible] del
Podestà o d'altra publica persona, come di sopra, deggiano havere,
e conseguire per loro provisione, salario, et mercede, lire otto di
denari per uno. Et di ciò subito li Priori nuovi li debbino
fare polizza diretta al Thesoriere di detta Communità per detto
loro salario. Et caso che detti due Huomini et Sindicatori, o
alcuno di essi cavati e [illegible] a detto sindicato ~~[illegible]~~

ò non volesse rivedere, ne sagliare detti conti dalli predetti Priori, non
solo non deggiano havere detto salario: Ma come ingrati, et nemici del bene,
utile, et honore della loro Patria sieno ipso iure cassi, et privati di tutti
gli offitij, honori, commodi, e cose, et beni, c'havessero ò possedessero
di detta loro Communità. Et di più non possano mai più per alcun
tempo, ò per qual si voglia modo havere offitio nessuno, ne meno tenere,
ne godere cosa alcuna di essa Communità. Et oltra di questo incor-
rano, et ciascuno di loro incorra in pena di lire cento di denari per
ciascuno, et per ciascuna volta à chi contra farà, ò quanto in questo
si contiene non osservarà, da applicarsi per un terzo alla sudetta Reve-
renda Camera Apostolica, per l'altro alla detta Communità, et per l'altro
terzo allo essecutore, che ne farà essecutione. Con questo ordine, et
dichiaratione però, che in caso che loro, ò alcuno di essi per causa
legitima, urgente, et necessaria fusse absente dal territorio di Perugia, ò
vero impedito da grave malattia, di maniera, che ciò non potessero
ò non potesse fare. Allhora i Priori Nuovi sieno tenuti, et obligati
eleggere, in luogo di detti due huomini, et Sindicatori, ò di colui,
che sarà assente, et impedito come di sopra, eleggere, e deputare
due altri huomini da bene nel modo sopradetto, e con il medesimo,
i quali habbiano di rivedere, et sagliare detti conti, e sindicare detti
Priori come di sopra. Placet

Ordine, e salario, che devano tenere, et havere gli stima-tori, et Terminatori del Commune. Rubrica V.

Item perche è sempre stato ordine, et costume antiquo di detto luo-
go, che quando si apre il sacco delli offitij di detta Communità si
sogliono insaccolare dieci huomini da bene [illegible]

d'Iddio, i quali habbiano à essere terminatori del Comune, et Stimatori
de' danni, che si daranno, et faranno nel territorio di detto Castello.
Però ordinarano, et statuirono, che li sudetti Elettori e dieci
Huomini, i quali saranno chiamati à rifare il Sacco predetto sieno
tenuti, et obligati quando rifaranno detto Sacco, imbossolare, et
insaccolare dieci Huomini, come di sopra. De' quali se ne deggiano
cavare del Mese di Genaro quando si cavaranno, et publicaranno
i Priori, et gli altri Offitiali dice l'Anno, i quali ad esser terminatori
del Comune, et stimare i danni, che si faranno nel territorio di
detto Castello, come si è sempre costumato, et costuma. Et accio
habbiano ad esercitare, e fare detto Offitio del terminare, et dello
stimare bene, diligentemente, et con solecitudine, quando ne saranno
ricerchi dalli Huomini di detta Communità, che n'haveranno biso=
gno. Ordinarano, et stabiliranno, che coloro, i quali haveranno
bisogno di terminare, et di stimare sieno tenuti, et obligati darli
dieci soldi per uno, et per ciascuna volta, che saranno chiamati.
Et oltra questo la Communità sia obligata in fine dell'Anno, et
dello loro Offitio darli una lira di denari per uno per premio, et
salario delle loro fatiche. Et caso che detti due terminatori,
et Stimatori non volessero, ò alcuno di essi non volesse esercitare,
e fare detto loro Offitio del terminare, et dello Stimare, non solo non
habbiano detto salario, et mercede: Ma sieno ipso iure privati d'ogni
altro Offitio, c'havessero nel sacco. Et oltra questo cadino, et cias=
cuno di loro cada in pena di lire diece di denari per ciascuno, et
per ciascuna volta chi contrafarà, et non eserciterà detto Offitio,
quando sarà ricerco. D'applicarsi per un terzo alla predetta Vene=
randa: per l'altro alla Communità, et per l'altro all'essecutore, che

ne farà essecutore. Et li Priori che saranno per li tempi sieno tenuti,
et obligati à eleggere e deputare in luogo di detti due huomini che ne-
no essere esercitare, e fare detto offitio delli terminatori e stimatori,
ò alcuno di essi due altri huomini da bene, come parrà à detti Priori
essere bisogno con il medesimo salario, e con li medesimi offitij; e haues-
sero nel bossolo e sacco coloro che saranno publicati à tale offitio,
e che non lo vorranno esercitare. Et oltra di questo per l'avvenire
non possano ne deggiano mai più havere offitio alcuno in detta Com-
munità. Et, caso che detti due huomini, ò alcuno di essi fussero
assenti per causa legitima, ò impediti da grave malattia, di modo
che non potessero esercitare detto loro offitio. Allhora li Priori
che saranno in offitio sieno tenuti, et obligati eleggere e deputare
due altri, ò uno secondo sarà bisogno, con il medesimo salario che
dovessero havere, e per conseguire coloro che saranno publicati à
questo offitio delli terminatori, e stimatori del Commune. Placet

Ordine, e salario da tenersi, et havversi per il Thesoriere di detta Communità. Rubrica VIJa.

Item perche è sempre stato antiquo ordine di detto Castello che nel si fa il
sacco li detti elettori sieno tenuti imbossolare circa huomini da bene, e
ben conscientiati, e timorati d'Iddio, e pratichi, et esperti nelle
facende della Communità, et amatori del bene et utile di essa, de' quali
si ne deggia cavare uno per Priorato, quando si cavano i Priori e
gli altri offitij, il quale habbia da essere Thesoriere di detta Com-
munità, e pigliare l'intrate di essa, e fare le sue uscite durante
il suo semestre. Et, perche detto offitio è di grandissima importanza
alla detta Communità. Percioche nelle sue mani vengono tutte

l'intrate di quella e paga anco tutti i danari. Però riformarano, ordinarano, et statuirano perpetuamente et inviolabilmente da osservarsi. Che quando detti elettori rifanno il sacco, deggiano sempre imsaccolare diece huomini dabene, timorati d'Iddio et amatori della loro Patria, de quali si deggia cavare uno per Priorato, quando si cavano gli altri uffitij. Il quale volsero che sia tenuto, et obligato à spese della sua communità fare un libro et in quello scrivere, ò, fare scrivere tutte l'intrate, et uscite di quella di modo che se ne possa vedere buon conto, et in quello diligentemente, e fedelmente scrivere particolarmente ogni cosa. Volsero anco ch'egli sia tenuto, et obligato riscuotere tutte le colte, et non le riscuotendo sia obligato del suo proprio. Et accio intorno à questo per la sua Patria habbia ad essere diligente, solicito, et accurato statuirano, reformarano et determinarano, che detto Thesoriere il quale sarà publicato per li tempi, innanzi ch'egli entri in detto suo uffitio sia tenuto et obligato dare idonea, e sufficiente securtà, al meno per lire cinque cento di danari, con rogito di Podestà, ò, d'altra publica persona, e, che nel contratto si metti, che tanto egli quanto la sua securtà seeno obligati in solidum di rendere buon conto e ragione dell'amministratione del suo uffitio alli detti due sendicatori insieme col Podestà ò d'altra publica persona, ò privata, che parrà alli detti sendicatori subbito finito il suo uffitio, e di sodisfare alla sua Communità di quanto le resterà debbitore subbito, et senza replica alcuna. E perciò egli, et la sua sicurtà possano esser astretti dal Podestà di detto luogo, ò, altri uffitiale di Perugia, secondo

parrà alli Prioni nuovi. Et colui che haverà bene rento, e sodisfatto alla Communità di quanto le sarà obligato, haverà per salario et premio delle sue fatiche dalla sua Communità lire sedeci di denari in fine del suo offitio. Et li Prioni nuovi li debbano fare quanto se è detto, o absolverlo, e stanzare per detti sue salario. Placet

Salario, et ordine, che deggiano havere, e tenere i Prioni Rubrica .vij.ª

Item perche si vede che nella Magnifica Città di Perugia, e in molti altri luoghi si costuma che li Prioni, i quali sono per li tempi publicati innanzi ch'entrano in offitio, e che comminciano ad essercitarlo, nel loro giurano l'uffitio. Però ordinamo, statuimo e determinamo per perpetuamente, et inviolabilmente da osservarsi per la predetta nostra Communità, che li Prioni i quali saranno publicati per li tempi innanzi, ch'entrano in offitio, e che incominciano ad essercitarlo, siano tenuti et obligati giurare in mano delli Prioni antecessori loro, e del Podestà che sarà nel luogo per li tempi di essercitare il detto loro offitio, e honorato, e cose e persone pertinenti alla loro Patria bene, diligentemente, fedelmente, accuratamente, con amore, e charità verso la loro Patria, posposto ogni particolare, e comodo. Et in fine dello loro uffitio rendere alli predetti due Sendicatori buon conto, e ragione dell'amministratione del loro uffitio, e delle cose amministrate per essi. E sopra de ciò ricoltare, e dare idonea e sufficiente securtà in forma di ragion valida per mano del Podestà o d'altra publica persona almeno per lire cento venticinque di denari per una. E caso che detti Prioni vecchi o alcuno di essi contrafacesse e non volesse rendere conto alli suadetti Sendicatori, cascano e ciascuno di loro casche in pena di lire sessanta di denari per ciascuno e per ...

uolta d'applicarsi per un terzo alla detta Reuerenda Camera Apostolica, per l'altro alla Communità, et per l'altro all'essecutore, il quale subito possa, et degga farne essecutione. Et di più perdano ogni loro salario, e sieno priuati ipso iure in tutto de' beni, et offitij che loro hauessero, o fussero essero di detta Communità. Et per l'auuenire in quella non possano, ne deggano mai più per alcun tempo hauere uffitio alcuno. Et accio intorno alli bisogni, trattande e negotij, e ragioni, e beni di detta Communità habbiano ad essere diligenti, solleciti et accurati ordinavano, e statuivano. Chè detti Priori in fine del loro Priorato che haueranno siano tenuti render conto, e ragione dell'amministratione del loro offitio, e Priorato e delle cose, che haueranno amministrate di detta Communità alli sudetti sendicatori insieme col Podestà, o d'altra persona da eleggersi, e chiamarsi per detti sendicatori, e fattone di ciò piena e uera relatione alli Priori nuoui con rogito del Podestà o d'altra persona come di sopra habbiano, e conseguiscano per premio delle loro fatiche dalla loro Communità, e Patria lire cinque di denari per ciascuno di detti Priori, Et li Priori nuoui insieme con detti sendicatori sieno tenuti et obligati farli subito bolletta diretta al Thesoriere di detta Communità per detto loro salario. Et di più farli rifare di quanto legittimamente, et utilmente costasse e si uedesse c'hauessero speso a beneffitio, et utilità della loro Patria, e Communità. Placet.

Chè non sia niuno, c'ardischi, ne in fatti, ne in parole ingiuriare i Priori. Rubrica .viij.ª

Item perche li Priori rappresentano tutta la Communità, e sostengano anco i pesi di essa. Et è debito che li s'habbia ogni rispetto, riuerenza,

et obedientia. E già è uenuto in auiso, che alle uolte li si risponde, e replica con poca riuerentia, e rispetto, ne sono temuti, ne obediti, come doue-rebbono dalli huomini, et allibrati di detta Communità. Il che uiene in grande dishonore, e pregiuditio di essa, e loro amministratione, et offitio. Però statuirano et ordinarano perpetuamente, et inuiolabilmente da osser-uarsi. Chè non sia niuna persona di qualsiuoglia stato grado ò con-ditione di detta Communità, che ardischi, ne presuma in alcun modo ne per qual-siuoglia causa alli detti Priori, che saranno per li tempi usare parole in-giuriose ne dirli uillania alcuna, ne ingiuriarli tà poco ne offenderli sotto pena della priuatione d'ogni offitio il quale hauesse nel sacco di detta Com-munità, della quale egli si renda indegno per la poca riuerentia che li porta. E chè nel luogo di tale Delinquente ingiuriante et offendente sia lecito alli Priori, che saranno all'hora eleggerne, e ponerne un'altro il tempo della publicatione delli offitij. Et à quelli che non fussero in detto sacchetto à bossolo, e si trouassero ingiuriare, minacciare dire uillania, ò offender detti Priori come di sopra sia la pena di lire diece per ciascuno, e per ciascuna uolta, e per ciascuna parola ingiuriosa. D'applicarsi per un terzo alla sopradetta Reuerenda Camera Apostolica, per l'altro alla detta Com-munità, e per l'altro all'esecutore, che ne farà esecutione. E questo s'intenda oltra le pene; le quali incorressero, et spettassero alli Ill.mi, et Ill.mi Signori Superiori, e Padroni. Placet.

Chè li Priori nella cena non possano spendere più d'una mina di grano, un barile di uino, e seddeci lire di da-nari. Rubrica. viiij.ª

Item Perche è sempre stato solito, chè li Priori uecchi, e nuoui nel fine, e principio dell'loro offitio respettiuamente si sogliano ragunar insieme con gli altri offitiali di detta Communità e fare una cena e

congratulatione insieme. [illegible] si vede [illegible] nella magnifica
città di Perugia. Però provedendo alla povera Communità vostra e
superflue spese come si suol fare in tale atto. Statuirono e determina=
rono perfettamente et inviolabilmente da osservarsi, per li nominati
et Allibrati di detta Communità. Che li Priori, li quali saranno in offitio,
et alli quali appartiene il peso, et carico di fare detta cena, e congratu-
latione non possano, ne deggiano dare di spesa e d'uscita di detta
Communità per tal causa, e per tal cena di più d'una mina di grano,
un barile di vino e lire sedici di danari per ciascuno offitio. Et che li
possa ne deggia à detti Priori per li Sindicatori e Revisori, che saranno
per li tempi fare buono più che la detta quantità. Et che il Tesoriere,
à cui pertiene il pagare possa ricever bollettino di pagamento per detta
causa di maggiore somma, e chi contrafacesse pagando, ò ricevendo,
s'intenda ipso iure haverlo speso, e fatto del suo proprio e à sue pro-
prie spese, e non della Communità. Placet

Chè li Priori, che saranno del mese d'Agosto siano
tenuti, et obligati à spese della Communità nella festa
di Santa Maria di mezzo Agosto fare un cero di li[illegible]
ca. xª.

Item perche è sempre stato, come hoggi è laudabile, e santo costume,
et usanza, che nella festa di Santa Maria di mezzo Agosto la quale si cele-
bra in detto castello la Communità suole sempre fare un bel cero,
il quale s'accende nella detta festa et altre feste principali à hono-
re laude gloria e riverenza della gloriosa Vergine, et del suo fi-
gliuolo Gesù Christo. Però riformarono, statuirono, e ordinarono
che li Priori, che saranno del mese d'Agosto siano tenuti et obli-
gati à spese della loro Communità fare fare detto cero [illegible]

durerà tanto accenderì nella detta festa, et altre feste solemni sempre qn si alzarà il sacratissimo corpo del nostro Sig.re Iesù Christo, e finito, che sarà sempre li Priori che saranno per li tempi sieno tenuti, et obligati farne rifare un' altro. E non lo facendo fare caschino in pena del loro salario da dispensarsi e dispendersi per fare detto cero, acciò questa opera santa, e pia sia sempre in secula seculorum in viridi osser=uanza. ~. Placet.

Salario, et ordine, che deue hauere, e tenere il Coltor del fuoco Rubrica XJ.a

Item perche l'esperienza hà mostrato, e mostra, chè l'esser Coltor del fuo=co persone pouere, e che non hanno facoltà apporta continuo, e grandis=simo danno e spesa alla detta pouera Communità e di continuo è faticata nelle spese dal Thesoriere delli Mag.ci et Illustri Signori Priori di Perugia. Però per rimediare à questi danni, e spese, e molti altri, che ne potessero auuenire ordinarono, e statuirono perpetuamente et inuio=labilmente dà osseruarsi per li huomini, et allibrati di detta Co͂munità. Chè per l'auuenire non possa, ne deggia esser coltor del fuoco niuno il quale non sia di detta Communità, e chè non paghi il fuoco con li Alli=brati di essa. E chè detto offitio si deggia stabilire, e dar à chi meno prometterà, come si è sempre costumato e costuma in detto castello. E chè quello à cui si stabilirà, e darà detto offitio del Coltor del fuoco sia tenuto, et obligato innanzi ch'entri in esso, e che'l cominci à essercitare dare idonea e sufficiente securtà, almeno per lire mille cinquecento di danari, di riscuotere detti fuochi co͂ prestezza, e con dili=gentia et alli debiti, e congrui tempi pagarli al Mag.co Signor Thesoriere delli sudetti signori Priori acciò la pouera Communità no͂ sia faticata nelle spese, e di tale securtà, et obligo si ne deggia

fare publico istromento per mano del Podestà, ò d'altra publica per=
sona nelquale istromento si metta, e paghi, che tanto esso quanto
la sua securtà siano obligati insolido. E non riscotendo, e non
pagando detti fuochi alli debiti e congruenti tempi sia tenuto, et
obligato pagarli del suo, e rifare alla detta communità tutte le
spese nelle quali incorresse detta communità per non riscotersi, e
pagarsi dal detto Coltore detti fuochi. E finito il suo offitio sia
tenuto et obligato subbito renderne conto, e ragione alli sopradetti
Sendicatori et alli Priori suoi. E se lo, che haverà reso conto,
e ragione e sodisfatto alla Communità di quanto li doverà, e sarà
debbitore senza alcuna replica, et esettione, il Coltore à che tanto
egli quanto la sua securtà possano, e deggiano esser astretti
subbito, e senza strepito di giuditio. Allhora i Priori, e detti due
Sendicatori, e Ministri di detta Communità siano tenuti, et
obligati farli subbito bolletta diretta al Thesoriere per il suo
salario. Placet.

Chè quelli, i quali non sono Allibrati in detta Com=munità, e, non pagano il fuoco insieme con essa non possano havere, ne possedere alcuna sorte di beni di di detta Communità. Rubrica xij.a

Item ordinarono, e statuirono perpetuamente et inviolabilmente
da osservarsi. Chè niuna persona, la quale non sia allibrata,
et accasata in detto Castello, e che non paghi il fuoco con detta
Communità, e chè non porta i pesi, e carichi di essa insieme
con li altri di detto Castello possa, ne deggia in alcun modo
ò per qual si voglia causa, via, titolo, ò colore havere, tenere,
possedere, ne comprare alcuna sorte di beni censuali di detta

Communità. E possedendoli et hauendoli per qual si uoglia modo. Li Prioni, e Ministri di detta Communità sieno tenuti, et obligati, e possano, e deggiano ritorli, e riuendicarli col mezzo della ragione per detta Communità. Restituendo però à coloro il danaro speso ueramente. Con questo ordine, e dichiaratione però, che alla detta Communità sia lecito di potere affittare, à cottimare, e uender li suoi beni censuali, e legne de monti, et altre sue selue, acciò ella ne possa hauer, e conseguire il giusto prezzo, à chi più se prometterà, non ostante, che non sia allibrato in detto castello, alla quale non uolsero, che per lo presente Statuto sia fatto pregiuditio alcuno. Placet q.

ad acqreda, quanto ad acq [...] iuris dispositio

Che le Mesure, il Macello, il Molino, et altri beni censuali di detta Communità non si affittano, ne uendano à niuna persona, che non sia allibrata, et acatastata in detta Communità, e, che non porta i pesi, e carichi di essa, e, che non dia securtà, escetto le selue, le quali si possano uender à tutti. Rub. xiij.

Item perche per isperienza si è uisto, e uede, che coloro, alli quali si danno affitto, à cottimo, e si uendano, e stabiliscano le mesure, il Macello, il Molino, le legne delle selue de monti di essa, et altri suoi beni censuali, il più delle uolte rimangano debitori di detta Communità, e non le sadisfanno mai di quanto deggiono, e sono obligati, del che ella ne pate grandissimo danno. Però per euitar, e fuggir questo danno statuirano, et ordinarano perpetuament, et inuiolabilmente da osseruarsi per li huomini et allibrati di detta Communità, che il Macello le Mesure, il Molino, et altri beni censuali di detta Communità non si affittano, ne uendano, ne dieno à cottimo à persone, che no sieno allibrate in d. Communità, e, che no portano i pesi, e carichi di essa e, che no dieno securtà idonea di pagare quanto deueranno. Escetto però le selue, e le legne, le quali uossero, che si possano uendere e stabilire à chi se dovrà [illegible] et à coloro

17v

che più prometteranno, et sì di darne prima idonea, e sufficiente securtà con rescritto di detta città, et d'altra publica persona di pagare e sodisfare alla detta Communità di quanto saranno obligati; e che no[n] lo facendo di farsi loro e le securtà si obligaro in modo di pagare. Et facendosi altrimente, o per qual si voglia altro modo la vendita, o la donatione, cessione, concessione, o cottimo, et affitto non vaglia, ne tenga in alcun modo, ma sia di valore nulla. Et li Priori, e ministri di detta Communità, i quali saranno per li tempi non ostante qual si voglia cosa in contrario sieno tenuti, et obligati dare, concedere, affittare, accottimare, e vendere, e stabilire detto macello, mesure, e molino, et altri beni censuali ad altre persone, che sieno abbienti, e che portano i pesi, e carichi insieme con detta città, e che vogliono osservar quanto in questo si contiene.

Che coloro, che compraranno il Macello di detta Communità dieno securtà di fare le carni buone, e recipienti, e di venderle per lo medesimo prezzo, che si venderanno in Perugia. Rubrica XIIII.

Item Perche si è visto, e vede che coloro i quali comprano il macello di detto luogo il più de le volte fanno le carni, che non sono buone, ne recipienti. Però ordinarono, e statuirono per utile publico perpetuamente et inviolabilmente da osservarsi, che quelli, alli quali per li tempi si stabilirà, o venderà detto macello, sieno tenuti, et obligati dar idonea, e sufficiente securtà, la quale [illegible] di fare le carni buone, e recipienti, et a le [illegible] tempi, et darle per lo medesimo prezzo che si darà ne la [illegible]

Città di Perugia, et con li capitoli, ordini, et conventioni, che si [illegible] si formano nella cedola, come si chiama in detto Castello, Placet.

Chè li Minori di venticinque anni, et li figlioli di famiglia non possano havere uffitio niuno, ne comprar cosa niuna, ne pigliare affitto, ne a cottimo di detta Communità, eccetto, chè non succedessero in quelli de Padri, et chè non dessero sicurtà. Rubrica XV.

Item ordineranno, et statuiranno perpetuamente, et in ogni tempo da osservarsi per li huomini, et Abitanti di detto Castello, che li Minori di venticinque anni, et li figlioli di famiglia non possano, ne devano in alcun modo havere uffitio niuno di detta Communità. Eccetto però chè per la morte de loro Padri non succedessero nelli offitij, che detti loro Padri haveranno nel Sacco. Et succedendo, et havendoli per detta causa, sieno tenuti, et obligati dare buona, et sufficiente sicurtà in forma di ragion valida, secondo che si richiederà, et richiederà la qualità, et la dignità dell'Offitio nel quale succederanno, et chè nel presente Capitolo si contiene. Di più ordineranno, et statuiranno, chè li detti Minori, et figlioli di famiglia non possano, ne devano in niun modo, o per qualsivoglia causa, comprare, ne pigliare affitto, ne a cottimo le gabelle, il Macello, il Molino, o alcuna altra sorte di beni, et frutti di detta Communità, se prima non daranno buona et sufficiente sicurtà in forma di ragion valida con rogito del Podestà, o d'altra publica persona con clausula, chè tanto li detti Minori, quanto le loro sicurtà sieno obligati, et tenuti di pagare alla Communità [illegible]

Priori, e, ministri quanto saranno obrigati, e, tenuti. E, facendo altrimenti, non vaglia, ne tenga cosa alcuna per essi fatta; ma s'intenda, e, sia ipso iure nulla. E, li Priori, e, ministri di essa Communità seeno tenuti, et obligati in luogo di coloro che contrafaranno deputarne, e, metterne un'altro, che sia habile, e, capace, e, che li parrà essere bisogno.~. Placet.

Chè niuno Allibrato di detta Communità possa havere, ne tenere più d'uno horto, e, d'una parte per fuoco. Rubrica. XVj.[a]

Item accio ogni huomo di detta Communità habbia dà participare delli emolumenti, utili, commodi, et honeri, e, carichi, e, pesi, tanto ordinarij, quanto straordinarij di detta Communità statuirano et ordinorano. Che niuna persona habile, e capace à tenere horti, e, parti censuali di detta Communità in alcun modo, e, per qual si voglia causa possa, ne degia havere, tenere, e, possidere più d'uno horto, e, d'una parte per fuoco. E possedendone in qual si voglia modo più d'uno horto, e, d'una parte per fuoco, s'intenda, e, sia privata de l'uno, e, l'altro horto, e, parte di detta Communità. E, li Priori, e, Ministri di detta Communità, che saranno per li tempi seeno tenuti, et obligati col mezzo della ragione d'amministrarli sommariamente, e, senza tela di giuditio alla povera Communità, racquistarli, e, ricuperarli per detta Communità, e racquistati, e, ricuperati, chè si haranno, rincorporarli à essa Communità. Con ordini però chè li Priori, et Agenti di detta Communità seeno tenuti, et obligati rendere, e, restituire à coloro, che tenessero più d'uno horto, e, d'una parte, il vero prezzo, e danaro per loro veramente speso.~. Placet d'accedis, in certis fiat [illegible]

Quelli, che possedano beni censuali di detta Communità non li possano in veruno modo alienar, senò à quelli

I di detta Communità. Rubrica decima settima.

Item parimente ordinarono e Statuirono perpetuamente, et inviolabil=
mente da osservarsi per li huomini, et Allibrati di detta Communità.
Che nessuno, i quali possedono, e per l'avvenire possederanno, et admini=
straranno borti, e prati, ò altri beni censuali di detta Communità non li
possano in alcun modo transferire, vendere, ne alienare ad altre persone,
chè alli Allibrati, et accatastati in detto [illegible], e che paghino il
fuoco insieme con detta Communità. Et di questo per l'avvenire se ne
debbia fare publico, et autentico instromento per mano del [illegible]
ò d'altra publica persona, che parrà alli Priori et Agenti di detta
Communità. Et alienandosi detti beni censuali in qualsivoglia
modo, ò per qualsivoglia causa altramente, tale alienatione, ven=
ditione, ò translatione non vaglia, ne tenga in alcun modo: ma sia
ipso iure nulla, et s'intendino alienati, et transferiti per detta Communità.
Et li Priori, Ministri, et Agenti di essa siano tenuti, et obligati
col mezzo della ragione, e per virtù del presente Statuto, recuperarli,
racquistarli, et rivendicarli per detta Communità con ordine, et pacto, e con=
ditione però che detta Communità sia obligata restituire à coloro,
che comprati haranno il prezzo veramente in essi speso. Placet q. adaeq=

Chè quelli, che possedano, et per l'avvenire possederanno
Beni censuali di detta Communità, non pagando il censo
di essi in tre anni, in tre anni li perdano, et ricaschino
à detta Communità. Rubrica xviij.a

Item perche si è sempre costumato, et hoggi si costuma, che quelli,
i quali possedano alcuna sorte di beni censuali di detta Communità
paghino il censo in tre anni, in tre anni, e non lo pagando, detti
beni per [illegible], ricaschino [illegible]

.19.

detta Communità. Però riformarano, ordinarano, et statuirano perpetuamente, et inviolabilmente dà osservarsi dà quelli che possedano, et chè per l'avvenire possederanno beni censuali di detta Communità, chè non pagando il censo di detti beni tri tre anni, in tre anni, comè è usanza, sieno ipso iure privati di detti beni censuali, per li quali non havessero pagato, et d'ogni ragione c'havessero in essi. Et li Priori, et Ministri di detta Communità sieno tenuti, et obligati, quando li costarà veramente, chè non haranno pagato tra detto tempo di tre anni, rigiglarli, et ritorli per detta Communità senza altra tela di giuditio. — Placet ut s. primo.

Chè morendo coloro, che possedano, ò, per l'avvenire possederanno Beni censuali di detta Communità senza figliuoli maschi legitimi, et naturali detti beni rimangano à detta Communità Rub. XVIIII.

Item perche è sempre stata antiqua consuetudine et usanza di detto luogo, et sempre si è osservato, et hoggi si osserva, chè quelli, i quali hanno posseduto, et possedano beni censuali di detta Communità, quando sono morti senza figliuoli maschi legitimi, et naturali detti beni sono rimasti alla detta Communità. Et li Priori, et Ministri di essa gli hanno ripresi sempre per quella. Riformarano, statuirano et ordinarano perpetuamente, et inviolabilmente dà osservarsi per li huomini, et allibrati di detto Castello, ò, altre persone, che possedano, et per l'avvenire in qual si voglia modo possederanno beni censuali di detta Communità, chè quando morranno senza figliuoli maschi, legitimi, et, naturali, detti beni censuali ricaschino, et rimanghino ipso iure alla detta Communità. Et li Priori, et Ministri di essa sieno tenuti, et obligati subito ripigliarli per detta loro Communità, et à quella rincorporarli. — Placet quo ad acquirenda, et ubi alter mihi contrahentium non fuerit conventum, In ceteris servetur iuris dispositio ——

Chi nessuno vadi nelli Monti, e selue di detta Communità à fare legne, ne meno à mozzare, ne à cauare alcuna sorte d'albori, ne dare danno niuno manuale. Rubrica [illegible]ª

Item perche si è visto, e uede per isperienza, che nelli Monti, et altre selue di detta Communità si danno, e fanno gran danni, dal che la pouera Communità ne resta grandemente dannificata. Però statuirno, ordinarno, e determinarno perpetuamente, et inuiolabilmente d'osseruarsi. Che non sia niuna persona di qual si uoglia stato, grado, ò conditione, che ardischi, ne presuma in alcun modo, ò per qual si uoglia causa andare à tagliare, ne à cauare, ne à tagliare alcuna sorte d'arbori, ne fare danno manuale di niuna sorte nelli Monti, et altre selue di detta Communità sotto pena di lire una e [illegible] per ciascuno, e per ciascuna uolta. E di più sia tenuto à refare alla detta Communità tutto il danno, che hauesse fatto. D'applicarsi detta pena per un terzo alla detta Communità, e per l'altro all'accusatore, à cui si crederà con giuramento, et con un testimone degno di fede, e per l'altro terzo allo Essecutore, il quale possa fare esecutione subito. E tutto questo s'intenda oltra le altre pene, che spettassero, e si douessero imporre dalli Ill.mi e R.mi Signori Superiori.

Seruentur et decreta superiorum, et statuta [illegible]

Che nessuno dia danno con nessuna sorte di bestie nelli Argetti di detta Communità. Rubrica [illegible]

Item perche si è visto, e si uede per isperienza, che communemente con le bestie si danno, e fanno grandissimi danni nelli argetti di detta Communità, il che torna in gran danno, e pregiuditio di detta Communità [illegible] et

inviolabilmente di osservarsi. Che non sia nuino di qual si voglia stato, grado, ò conditione, che ardischi, ne presuma in alcun modo, ò per qual si voglia uia, e causa dare danno con nessuna sorte di bestie in detti argetti sotto pena di soldi cinque per bestia, si saranno bestie vaccine, e ~~caprine~~ e se saranno altre bestie, di un soldo per ciascuna bestia, e per ciascuna volta d'applicarsi per la metà all'accusatore, il quale sarà creso con giuramento, e per l'altra all'esecutore, il quale col Capitano di detto luogo possa torre le bestie, che trouarà à fare danno in detti argetti, e fare pagare alli padroni la detta pena subbito. E di più i padroni delle bestie, le quali saranno trouate à fare danno in detti argetti siano tenuti et obligati di-farc à detta Communità tutto il danno. E questo s'intenda oltra l'altre pene da imporsi per li signori superiori, e padroni. E di più, che delle caprine sia la pena d'un fiorino, e della perdita di esse, seruate ceteris. Decreta et statuta ut sup.

Che non si uadi à ucellare con nuina sorte di reti, ò, altri istromenti di notte nelle selue, e, patolli di detta Communità. Rubrica. xxii.ª

Item per rimediare alli scandali, pericoli, malivolenze, et à molti altri inconuenienti, che per le cose sotto scritte l'esperienza ha mostrato, e, continuamente mostra. E per reccessare ancor, et evitare i danni di detta Communità ordinarano, e, statuirano perpetuamente, et inuiolabilmente dà osseruarsi. Che nuina persona di qual si voglia stato, grado, ò, conditione possa la notte andare à uccellare, ne spatollare con lume, ne senza, ne con nuina sorte di reti, ò, altri stromenti da uccellare nelle selue, e patolli di detta Communità sotto pena di lire venticinque di denari per uolta, e per

ciascuna volta, e della perdita delle reti, et altri istromenti co quali fosse trovata à ucellare in dette selve, e patolli, che sono e saranno per li tempi di detta Communità. S'applicarsi detta pena per un terzo alla detta Communità, per l'altro all'Accusatore, il quale sarà creduto con giuramento, e tenuto secreto, e per l'altro all'essecutore che ne farà essecutione, et altre pene, che spettassero alli S.mi et Ill.mi Signori superiori, alle quali non vogliono, e non intendano che per il presente capitolo sia fatto pregiuditio neruno. Placet.

Chè non si dieno, se non due tese per fuoco, ciò è una per la mattina, e l'altra per la sera. E, che coloro, che haranno le tese, non possano dare il loro nome à niuno, innanti la publicatione di dette tese. Rubrica xxiij.

Item Perche si è visto, e vede per isperientia, che per le tese di detta Communità continouamente nascano discordie, e dissensioni. E, si vede anco, che sono di quelli, che n'hanno assai, e di quelli, che non hanno neruna. Però per levare via ogni contentione, e dissensione più che si possa e ridurre le cose ad equalità, et acciò ogni huomo di detta Communità habbia à participare, et havere di dette tese statuirano, e determinarano perpetuamente, et inviolabilmente da osservarsi per li huomini, et Allibrati di detta Communità. Chè niuna persona di quella possa, ne deggia in alcun modo, ò, per qual si voglia causa havere più di due tese, ciò è una dalla sera, e l'altra dalla mattina per fuoco. Ne meno possa, ne deggia sotto alcun quesito colore, ò, per qual si voglia modo, ò via, ò causa dare, concedere, ne vendere il suo nome à niuna persona di qual si voglia stato, grado, ò conditione, innanti che detto nome sia publicato. Sotto

pena della perdita di dette tele, et a loro pene riservate ad arbitrio delli Priori di detta Communità. Liquali Priori sieno tenuti, et obligati di ciò farne diligente inquisitione e ricerca insieme col Podestà. E trovando che niuno havessi contrafatto, e sia lecito tale come innanzi la publicatione etiam per inditii, giuramento, e altre simili provedimenti di doversi loro fare rendere dette tele, e dare ad altri habitanti di detta Communità, come parrà a' detti Priori. E di più incorrano in pena di lire dieci di denari, da applicarsi per una terza alla detta Communità, per l'altro all'Accusatore, il quale sarà creduto con giuramento, e tenuto secreto, e per l'altro allo esecutore, che ne farà essecutione. E li Priori sieno tenuti, et obligati quando distribuiranno dette tele havere avvertenza, et essere diligenti di non dare più di due tele per fuoco, cioè una dalla mattina, e l'altra dalla sera. E dandole, o distribuendole altrimenti caschino, ciascuno di loro caschi in pena di lire cinque di denari per uno e per ciascuna volta, chi contrafarà da ritenergli dal loro salario per li Priori, e Cancelliere, che li succederanno nell'offitio d'ammonirli come di sopra. Placet

Chè Niuno cuoca calcina nelli calcinari della Communità, senon con le legne di essa, ò almeno, che ne habbia licentia dalli Priori. Rubrica. xxiiij.ª

Item per conservatione, e manutentione delli calcinari di detta Communità, e giurisditione di essi ordinarono, e statuirono perpetuamente, et inviolabilmente da osservarsi, che nessuna persona

persona di qual si uoglia stato, grado, ò, conditione, che ardisch[i], ne presuma in alcun modo, ò sotto qual si uoglia si uoglia quesito color[e] mocere calcina nelli calcinar[i] di detta Communità. Escetto però che non cocesse con legne di essa Communità, ò, che non hauesse licentia dalli Priori di detta Communità sotto pena della perdita della calcina, e, di lire uenti di danari per ciascuno, che contrafarà, e, per ciascuna uolta d'applicarsi per un terzo alla souradetta R.da Camera Apostolica, e, per l'altra alla detta Communità, e, per l'altro terzo allo essecutore, che ne farà essecutione. Placet

Che nessuno ramorti calcina appresso le fonti, e, pozzi, che sono di fuora à detto Castello per piedi uenticinque. Ne meno ui butti dentro alcuna sorte di bruttezza. Ru. XXV.a

Item Perche si è uisto, e, uede per isperienza, chè nelle fonti, e, pozzi, che sono fuora di detto Castello spesse uolte le persone ui butano, e, lauano dentro bruttezze, et immonditie. E, conoscendo, che l'acqua è di gran necessità et utilità, e, chè non si può stare senza essa. Però per conseruatione, e, mantenitione di detti pozzi, e, fonti, e, loro politezza, e nettezza ordinarano, e, statuirono perpetuamente, et inuiolabilmente dà osseruarsi. Chè non sia niuno di qual si uoglia stato, grado, ò, conditione, chè ardische, ne presuma in niun modo, ne sotto alcun quesito colore lauare in detti fonti, e, pozzi ne panni, ne alcuna sorte d'herbe, ne altre cose, ne meno butarui dentro alcuna sorte di bruttezza, ne di sordura, ne ramortarui appresso essi calcina per uenticinque piedi, sotto pena à chi contrafarà di lire due di danari per ciascuno, e, per ciascuna uolta, d'applicarsi per un terzo alla detta Communità, per l'altro all'accusatore, il quale

sarà creso con giuramento, e tenuto secreto, et per [illegible] all'essecutore
che ne farà essecutione, la quale possa fare subito ogni uolta, che trouarà,
che niuno haurà contrafatto, et altre pene riseruate à l'arbitrio delli Ill.mi
et Ecc.mi Signori Superiori, alle quali non intendano in modo alcuno pregiu=
dicare. E di più sia tenuto, et obligato chi contrafarà rimunerare, e
nettarà à tutte sue spese, e per ciò possa esser astretto dal Podestà di
fatto. Placet.

Chè Niuno caui acqua dè pozzi, o, cisterne, che sono dentro nel Castello per ramortare calcina, murare, ne adacquare Piccioli senza licentia de' Priori, ne meno ui butti dentro bruttezza alcuna. Rubrica. XXVI.a

Item Perche nel tempo della state si è uisto, e uede per esperienza, chè nel=
le cisterne, e pozzi dentro il detto Castello manca il più delle uolte l'acqua,
per il che se ne pate grandemente. E, perche anco in quelli da molti sen=
za rispetto ui si buttano dentro bruttezze et immonditie. E conoscendo,
chè in detto luogo l'acqua è di molta necessità, et importanza. Però uolen=
do prouedere all'utilità, e commodità di detto Castello ordinarono sta=
bilirono, e determinarono perpetuamente, et inuiolabilmente da osseruar=
si. Chè niuna persona di qual si uoglia stato, grado, ò conditione
ardischi, ne presuma in alcun modo, ne per qual si uoglia causa ra=
mortare con l'acqua di dette cisterne, e pozzi calcina, ne meno cauarla
per adacquare piccioli, ne murare, ne meno appresso essi ramortare
calcina per uenticinque piedi. Ne buttarui in esse alcuna sorte di
bruttezze, et immonditie sotto pena di lire noue per ciascuno, e per cias=
cuna uolta à chi contrafarà. E di più sia tenuto, et obligato oltra
detta pena rimunerarle, e [illegible] à tutte sue spese, ne per

ciò possa essere estratto dal Podestà di fatto. D'applicarsi detta pena per un quarto alla R.da Camera Apostolica sudetta, per l'altro alla detta Communità, per l'altro all'Accusatore, il quale sarà creso con giuramento, e tenuto secreto, e per l'altro quarto all'essecutore, che ne farà essecutione e ricerca, et inquisitione. Placet.

Chè nissuno bati nelle piazze, e luoghi publici di detta Communità alcuna sorte di biade, ne d'altri legumi. Ne meno dentro à detto Castello macighi alcuna sorte di cannape, ne di lino Rubrica. XXVIJ.

Item per ornamento, decoro e politezza di detto Castello statuirano et ordinarano perpetuamente, et inviolabilmente dà osservarsi. Chè nissuna persona di qual si voglia stato, grado, ò conditione ardischi, ne presuma in alcun modo ne sotto alcun quesito colore battere nelle piazze, et altri luoghi publici dentro à detto Castello alcuna sorte di biade, ne d'altri legumi. Ne meno dentro à detto Castello macighar alcuna sorte di cannape, ne di lino, ne meno buttarvi alcuna sorte di bruttezze, ne immonditie sotto pena della perdita delle robbe, e di lire diece per ciascuno, e per ciascuna volta, d'applicarsi tutta all'essecutore, il quale subito senza altra licentia delli Sig.ri possa farne essecutione. Placet.

Chè gli Habitati in detto Castello sieno obligati il sabbato à sera della prima domenica del mese spazzar dinati allor uscio. Rubr. XXVIIJ.

Item acciò in detto Castello si viva politamente, e civilmente ordinarano, statuirano, e determinarano perpetuamente et inviolabilmente dà osservarsi, che tutti coloro chabitano et habitaranno dentro à detto Castello sieno tenuti, et obligati ogni sabbato à sera della prima domenica del mese spazzare, e polire dinanti al suo uscio, doue haranno di [illegible]

et altre persone (come si costuma) con le Processioni. Et mantenere [illegible]
[illegible] le case nelle strade e luoghi publici. sotto pena di soldi cinque
per ciascuno, e per ciascuna volta à chi contrafarà, e non osservarà
quanto in questo si contiene, d'applicarsi tutta al [illegible] il quale
ne sia [illegible] debbia fare essecutione [illegible] ogni volta, che trovarà
che alcuno non harà il sabbato à sera spazzato, e nettato dinanti
al suo uscio. Et il [illegible] sia tenuto à farne diligente inquisitione
e ricerca. Placet.

Che l'orologgio sia ben temperato, et curato. Rubrica XXVIIj.

Item perche l'oriolo di detto Castello sia ben curato, custodito, et temperato ordinariamente, e [illegible] perpetuamente, et [illegible] di ciascuno [illegible] che le [illegible], che [illegible] [illegible] del paese [illegible] tempi, et obligati condurre un [illegible] il quale debbia havere particulare cura di detto oriolo, e [illegible] diligentemente curarlo e temperarlo. Et accio sia ben temperato, e custodito la Communità sia tenuta et obligata dare al [illegible] [illegible] di temperarlo, accio sia diligente e sollecito [illegible] per suo salario, e mercede lire dodici di danari da [illegible] in sei mesi, in sei mesi, e di più [illegible] l'anno per [illegible]. Con ordine pero che detto [illegible] [illegible] di detto oriolo debbia e sia tenuto et obligato [illegible] esser diligente, sollecito, et accurato, e [illegible] non lasciarlo maneggiare per altre mani, che le sue. Et facendo altrimente perda detto salario, e le [illegible] tempi [illegible] [illegible] à un altro [illegible] à quello [illegible]. Placet

Chè li Podestà non possano, ne deggiano cassar le accuse chè si faranno de' danni dati nel territorio di detto Castello senza la presentia d'uno de' Priori, ò, almeno del tesoriere di detta Communità, e, che mettano la metà delle pene nella cassa di essa. Rubrica. XXX.ª

Item Perche è sempre stato ordine antiquo, et inveterata consuetudine di detto Castello. Che li Podestà, che saranno in detto luogo per li tempi sieno tenuti, et obligati mettere la metà delle pene delle accuse de' danni dati, che si faranno nel territorio di detto Castello nella cassa, e, ceppo di detta Communità, e chè non possano cassare, ne comporre dette accuse senza la presentia d'uno de' Priori, ò, almeno del Thesoriere di detto luogo, ordinarano, riformarono, et statuirano inviolabilmente, e, perpetuamente dà osservarsi per li Podestà, et offitiali, chè per li tempi saranno in detto luogo. Che li detti Podestà predetti non possano, ne deggiano in alcun modo, ne sotto alcun quesito colore cassare, ne comporre le accuse, che si faranno de' danni dati nel territorio di detto Castello senza la presentia d'uno delli Priori, o almeno di Thesoriere. E, che sieno tenuti, et obligati mettere la metà delle pene di dette accuse, che si faranno nel territorio di detta Communità, come è stata sempre usanza, et ordine antiquo di detto Castello. E, facendo altrimenta [illegible] in pena di lire dieco per ciascuno, et per ciascuna volta, et per ciascuna accusa, et [illegible] pene [illegible] delli [illegible] Placet [illegible]

224v

Chè li Podestà, et Uffitiali, che staranno in detto luogo sieno tenuti in fine delloro stare sindicati dieci giorni Rubrica. XXXIª.

Item Perche li Podestà, et Uffitiali, che per li tempi stanno in uffitio in detto Castello alle volte indebitamente, e, fuora di ragione grauano gli huomini, et Allibrati di detta Comunità. Però acciò la giustitia s'amministri egualmente à tutti, e, niuno sia grauato più che comporta la giustitia Ordinarano, e, statuirano perpetuamente, et inuiolabilmente di osseruarsi per li Podestà, et Uffitiali, che staranno in uffitio in detto luogo per li tẽpi. Chè li detti Podestà, et Uffitiali sieno tenuti, et obligati in fine delloro Uffitio stare sendicati, e, render conto delloro uffitio à uno huomo da bene, e, litterato dà eleggersi, e, deputarsi per li Illmi, e, Rmi Signori Superiori, e, Padroni, chẽ saranno nella Magca Città di Perugia per li tempi. In questo modo ciò è, quelli Uffitiali, che ci staranno sei mesi cinque giorni, e, què che vi staranno un' anno dieci giorni, e, dà quello insù cinque giorni per semestre. E questo si fà acciò niuno sia grauato indebitamente, et ingiustamente.

Placet

Che quando morrà niuna persona in detto Castello, ò, suo contado gli huomini, et Allibrati, i quali habitaranno in esso, ò, suo contado sieno obligati un' huomo per fuoco d'andar à compagnare il morto alla sepultura. Rubrica XXXIIª.

Item Statuirano, et ordinarano perpetuamente, et inuiolabilmente da osseruarsi, che quando morrà niuna persona in detto Castello ò suo contado gli huomini, et Allibrati i quali all'hora si ritrouaranno in detto Castello ò suo contado sieno obligati un' huomo per fuoco

andare à compagnare il morto alla sepoltura, et alla chiesa come richiede la carità sotto pena di soldi dieci per ciascuno, e per ciascuna volta à chi contrafarà. E li Priori che saranno per li tempi siano tenuti, et obligati far la pagar à chi contrafarà subito, e dispensarla alle chiese di detto castello in quelle cose che faranno bisogno à dette chiese, E non la riscuotendo, e non la dispensando caschino, e ciascuno di loro caschi in pena d'una lira per ciascuno e per ciascuna volta. Le quali pene il Podestà possa astringere il Sindico à pagare, et applicarla alle dette chiese per loro bisogni: Placet

Ad laudem, gloriã, et honorẽ omnipotentis dei, eiusq; piennissime matris Mariæ semper virginis, ac sancto Herculani et Constantij Martyrũ protectorũ, et defensorum Magnificæ, et inclitæ Ciuitatis Perusiæ, quam totius eius agri huiusmodi Statutorũ volumen ab eisdem Prioribus, et Hominibus editum, et reformatum, ac per excell.^{mum} I. V. Doc. D. Philippũ Vbaldum Canonicũ Perusinũ, et oppidi Curtiani aduocatũ dignissimũ, et Iacobũ Anellũ Curtianensem, quibus ab ipsis Prioribus, et Hominibus hęc prouincia cõmissa fuit, reuisũ, auctum, et reformatũ ea, qua fieri potuit, diligentia fuit sub Anno à Natiuitate Dni' nri' Iesu Christi. M. D. LX. octauo calendas Decembrias

Et ego Ber. Ballarinus de Perusia p. s. s. et par. b.ti Stephani publ. Imperiali auct.e Not.s et iudex ord.s predictis oib. statutis ordinametis reformationib. et legib. interfui eaq. rogatus scriber' alijs occupatus alteri mihi fido Sone [illegible] commisi Et in fidẽ robur et testimoniũ premissor. me subscripsi et publicaui

RME ET OPTIME HIERONYME MANEILO PROLE TE

Quoniã sine legibus (ut non ignoras) nec domus ulla, nec villa, nec oppidum, nec Ciuitas, nec gens, nec hominũ uniuersũ genus stare, nec rerũ natura omnis, nec ipse Mundus potest. Ideò ad supplicẽ oratorũ, Priorũ, Syndici, Vniuersitatis, et Hominum o. Curtiani preces, tibi non displiceat humanitate [illegible] Allegatu[illegible]

25 v

erga Romanos ad publicam, privatamque utilitatẽ, et decus totius illorũ oppidi, authoritate apostolica, qua fungeris, et tuo protegationis officio preinserta omnia, et singula capita, decreta, statuta, ordinamenta, reformationes, ac municipales leges in omnibus, et per omnia approbare, confirmare, et aeternam, atque perpetuam mandare, habere firmitatem, et roborem. Et demum quatenus opus sit: ea omnia, ac singula edere, condere, decernere, ordinare, atque statuere. Mandareque inviolabiliter aeternũ, et in perpetuum à quibuscunque, et per quoscunque homines, et incolas illius oppidi firmiter, totaliter, et ad unguem observari sub penis in eisdẽ expressis. Decernendo ex nunc, prout ex tunc, et è contra nullum, irritum, et inane ipso iure omne id, et quicquid, quod secus factum fuerit per quoscunque scienter, vel ignoranter, vel in contrarium attentari contigerit. Habendo hic omnia, et quecunque alia forte, magis, et quantumcunque necessariò exprimenda pro sufficienter expressis, etc. Et supplendo omnem defectũ, etc. Non obstantibus premissis Legibus, constitutionibus, ordinationibus, Apostolicis, ordinamentis, statutis, stilo, consuetudine, et aliis quibuscunque quomodolibet in contrarium facientibus non obstantibus, quibus omnibus derogare et omnibus petita concedere tue placeat Clementiae, et Amplitudini.

Attentis narratis suprascripta statuta, et Decreta cõfirmamus, approbamus, concedimus, et mandamus: ut in fine cuiuslibet eorũ rescripti apparet. Premissis nõ obstantibus.

H. Manellus Epus Nuc. Viset.

Dat. Perusiae Die viij. Martij 1581.

A. S.

In Nomine Dni. Amen. Infrascripta est Copia licentię celebrandi Nundinas, et mercatum vigore chirographi SS.mi cuius tenor talis est prout sequitur videlicet =

Joannes Baptista Spinula Diaconus Card.lis S. Caesarei nuncupat. S. R. E. Camerarius.

Cum SS.mus D. N. D. Clemens Div. Prov. Papa Undecimus supplicationibus Communitatis et Hominum Terrę Corciani in Districtu Perusię inclinatus Chirographum Sanctitatis suę manu die 2° cadentis mensis Julij subsignatum Nobis pro eiusdem debita executione direxerit sub hui.s tenore videlicet = Rev.mo Card.l Camerlengo.

Havendoci la Communità e Popolo della Terra di Corciano nel distretto della nra Città di Perugia supplicato che à fine di poter ricevere qualche sollievo et utile particolarmente nello smaltimento delle grascie, volessimo benignamente concedergli la facoltà di poter ogn'anno nel primo, e 2° giorno di Settembre fare una publica fiera, et in ogni settimana nel giorno di Martedì un Mercato, doppo sentita in ciò l'informatione data da Mons.r Gov.re di Perugia siamo condescesi à farline come appresso la gratia. Onde havendo nel presente nostro Chirografo per espressa ogni e qualunque cosa necessaria d'esprimersi, vi ordiniamo che senz'alcun pregiuditio delle ragioni competenti alla nostra Camera, et alli Appaltatori di essa e delle Città, e luoghi convicini, anche quanto alle cose espresse.

nel presente Chirografo, e servate sempre le bolle, e Bandi publicati sopra tal materia diate, e concediate in nome nostro, sicome noi diamo, e concediamo alla Communità di detta Terra di Corciano ampla licenza, e facoltà di poter ogn.o anno nel p.o e 2.o giorno di Settembre celebrare una publica fiera, e nel Martedi di ciasc.a settimana fare publico Mercato col godimento di tutti li privilegij, franchigie, esenzioni e libertà solite godersi in simili fiere, e Mercati e che nè predetti giorni possa qualunque persona dell'uno e l'altro sesso andar liberamente nella detta fiera, e Mercato respettivam.te et in quelli trattenersi, negotiare, vendere, comprare, permutare, e contrattare qualunque sorti di robbe, e mercantie non però prohibite e di là partirsi con le robbe, ivi come sopra contratte col godimento dell'istess. esentioni, franchigie, e privilegij soliti, e consueti, quali vogliamo che siano alle d.e persone puntualmente osservate tanto nel tempo della d.a fiera e mercato quanto nell'andare e nel tornare da quelli non intendiamo però, che tali esenzioni, e franchigie s'intendano quanto alle gabelle, e Datij dovuti alla n.ra Camera, et alle Communità de luoghi convicini, e loro Appaltatori, et in questa forma spedirete sopra di ciò le nostre Lettere Patenti concederete Inhibitioni et Editti e farete tutt'altro, che stimarete opportuno d'esser così mente e volontà nostra espressa. Volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo ammettendosi, e Registrandosi in Camera, secondo la Bolla di Pio 4.o nostro Pre=

decessore de registrandis uaglia, e debba hauer sempre il suo pieno effetto essecutione e uigore con la nostra semplice sottoscrittione ancorche non ui sia stato chiamato, citato, ne sentito Mons. Commissario della nostra Camera et ogn'altro che ui hauesse, ó pretendesse di hauerui interesse, non ostanti qualsisiano Costitutioni et ordinationi Apostoliche nostre e de nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, usi stili, consuetudini et ogn'altra cosa, che facesse, ó potesse fare in contrario, alle quali tutte, hauendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, per questa uolta sola, et all'effetto predetto deroghiamo. Dato dal nrō Palazzo Aplico di Monte Cauallo questo di 20. Luglio 1701. Clemens Papa Undecimus =

Nos itaque ea, quę in pręinserto Chirographo continentur debitę exōni demandare, uolentes pręfatę Communitati Corciani, ut singulis annis in primo et secundo diebus mensis Septembris publicas Nundinas celebrare et in die martis cuiuslibet Hebdomadę publicum Emporium, seu Mercatum habere cum fruitione omnium Priuilegiorum, exemptionum, franchitiarum et libertatum in similibus Nundinis, et Mercatis frui solitarum, quodque in ptis respue diebus quęuis personę utriusque Sexus ad ptas Nundinas, et Mercatum libere accedere, inibi permanere, negotiare, uendere, emere, permutare, et contrectare quodlibet genus rerum, et Mercium, non tamen prohibitarum, et exinde recedere cum rebus, et mercibus ibi ut supra contrectatis cum fruitione earumdem exemptionum, franchitiarum, et priuilegiorum consuetarum, que Ssmus ipse in dicto suo Chirographo

.27.

voluit illis omnino servari tam de tempore celebrationis nundi=
narum et Mercati, quam ad illas eundo, discedendo,
et ad propriam Patriam redeundo, sub ea tamen declaratione,
quod memoratas exemptiones et franchitias non intelli=
gantur respectu gabellarum et dationum debitarum R. C. A.
immunitatibus locorum Convicinorum quorumque Appaltatoribus,
et non alias, plenam licentiam et facultatem auctoritate
nostri Camerariatus officij, ac eiusdem S.mi D. N. Papæ nomine,
ha S.tis concedimus et impartimur ijs omnibus non obstan=
tibus, quæ S.mus D. N. in præinserto suo Chirographo voluit
non obstare. Datum Romæ in Camera Apl.ica hac die 27=
Julij 1701. J. B. Card.lis Cam.rius Joannes Antonius Tartaglia
R. C. A. Sec.rius Loco + Sigilli. Licentia celebrandi Nundi=
nas et Mercatum vigore Chirographi S.mi Tartaglia —
Et quia [illegible] de Flavijs [illegible] publicus [illegible]
[illegible] predicta [illegible]
[illegible] proprio Originali [illegible]
[illegible] copiam et exem=
plum hac die 29 Julij 1702 =

In Nomine Dni Amen. Omnibus presentes praesentibus fidem facio et ad Ego Notarius publicus infrascriptus qualiter in quodam libro Cartae realis, cohoperto Cartae [illegible] cum suis cinturis coraminis albi Cart. [illegible] Inscripto Debitori, e Creditori dell' Anno dal p.o Maggio 1701 à tutto Aprile 1702 asservato in publica Dohana seu gabella Civitatis Perusiae sub Custodia D. Franc.i de [illegible] Gubernatoris eiusdem Doanae, mihi per ipsum exhib. sub fol. 64. reperitur, et extat infrascripta partita per me de verbo ad verbum extracta, tenoris sequentis videlicet —

La Communità et Huomini di Corciano devono dare scudi tre moneta per la facoltà datali di poter far la Fiera in d.o luoco nel giorno primo, e secondo di settembre di ciascheduno Anno, et in giorno di Martedi di ciascuna Settimana il Mercato liberi, immuni et essenti da ogni, e qualunque datio, e gabelle che potesse sopra le robbe, merci, grascie e cose altre tutte, e singole che in fiera, e Mercato si trasporteranno, si esiteranno, e contratteranno, spettante à questa Dogana di Perugia, e detti scudi tre, un anno, che così alla ragione di scudi tre per ciasc.o Anno —— B:

et prius [illegible]

Ita est Ego Leander de Nardis Civis Perusinus pub.s Ap.lica auct.e notarius, Iudexq. ordinarius de p.tis rogatus, et ad fidem hic me subscripsi, et publicavi requisitus.

२९.

31.

Statuto della Comunità, e Terra di Corciano

[illegible] 3 [illegible]

Statuto dell' Castello di Corciano

33v
52.

·xxxv·

37\. Io Giuseppe Manganelli fui detto Priore di questo Comune dai quattro di maggio 1848.

Giunio Pellegrini ricopiò il presente statuto.
Corciano 10 Giugno 1874.

Statutum Terre Curtiani

Statum Nobilis ac floridissime Civitatis Curtiani

Hoc locus est positum inter rupibus Montis Malbe 90:
4

Quando nella comune di Corciano fu tenuto il Consiglio, i detti Sindici dovevano elegere quattro Huomini affinche questi vegliassero nella sicurezza e custodia di tutti questo fu esibito nell'400. Che il Signor Carlo di Sforza fu richiamato nella detta Comune di Corcia=no, non essendo questo ancora presenete di tale affare importante si ritenne fuori di questa comune piu di un mese. Subito fu convocato il Consiglio ed ordinò, che il Signore Carlo de Sforza che fosse trovato da posti come era la legge del nostro statuto subito fu spedito di delle nostre guardie e poco distante di detta Cor=ciano e fu posto nella carcere ed ivi vi dimorò un anno ed il Sig.r Carlo de Sforza fu esiliato dopo la ritenuta di

Questo fu dato dal Palazzo Priorale di Corciano nel Anno 400: 2: Aprile

Firmato da me Segretario
Vincenzo di Brescia

41v

Da Domenico Angelini
ritratta nel Maggio
1887

422